

# Analisi critica della clausola “anticipo indennizzi”

## 35 polizze multirischi abitazioni a confronto

di Mario Dal Cin

I tempi della procedura di liquidazione dei sinistri incendio, spesso necessariamente lunghi quando il danno è d'importo rilevante o il sinistro presenta modalità complesse, già molti anni or sono avevano indotto gli assicuratori ad individuare soluzioni normative che permettessero il finanziamento della ricostruzione dei fabbricati e/o del rimpiazzo o riparazione delle cose assicurate, andate distrutte o danneggiate.

La soluzione era costituita dalla clausola “anticipo indennizzi”. Pensata per i rischi industriali, la clausola si è diffusa anche ai rischi “minori”, piccole industrie e rischi commerciali, fino a quelli civili e, cioè, a fabbricati in condominio e ad abitazioni.

**Il testo della clausola.** La clausola standard così originariamente recitava:

*“L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato **in base alle risultanze acquisite**, a condizione che **non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ...***

**L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

*L'acconto non potrà comunque essere superiore a ..., qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.*

**Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.**

*Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere **un solo anticipo** sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori **al momento della richiesta**”.*

Le parti del testo che abbiamo evidenziato rappresentano i punti dolenti (per l'assicurato) di una formulazione costruita all'insegna dell'assenza di trasparenza. Esaminiamoli, partitamen

### Risultanze acquisite

Per gli assicuratori, questa espressione sta a significare che l'acconto potrà essere determinato solo quando saranno concluse le operazioni peritali. In Handbook Incendio, ANIA, infatti, si può testualmente leggere: *“Le “risultanze acquisite” (che costituiscono la base per il riconoscimento dell'anticipo) si riferiscono alla stima del danno e, quindi, la loro determinazione deve intendersi di esclusiva competenza dei Periti.*

Dovendo così aspettare il termine delle operazioni peritali, viene meno la funzione della clausola “anticipo indennizzi” e, cioè, il finanziamento della ricostruzione e rimpiazzo.

Eppure non ci voleva poi molto a fare riferimento alle prime sommarie valutazioni oppure alle stime preliminari ovvero al danno presuntile, ecc..

### Assenza di contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro.

È ovvio che, se la compagnia nega che il sinistro sia indennizzabile, non si può dar luogo al pagamento di acconti. Gli assicuratori sottacciono, però, come loro intendono l'assenza di contestazioni. Ed ancora una volta è “Handbook Incendio” a svelarlo: vi si legge, infatti, che: *“una delle condizioni che soddisfa tale requisito è, ad esempio, la presentazione del certificato di chiusura istruttoria da parte dell'Assicurato che esclude l'ipotesi di non indennizzabilità del danno per dolo o colpa grave”.* È

**Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?**

# ASSINEWS

**è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.**

**SI ABBONI ORA!**

**➔ via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

**➔ via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Abbonamento annuale alla rivista cartacea</b><br><input type="checkbox"/> Compagnie, Banche<br><input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri<br><b>165,00 euro</b><br><b>120,00 euro</b> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico)</b><br><input type="checkbox"/> Compagnie, Banche<br><input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri<br><b>195,00 euro</b><br><b>150,00 euro</b> |
|--|---|

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**